



CONTRADA BORGONOVO

STATUTO

TITOLO I

DISPOSIZIONI E PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

(Costituzione)

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana e nel rispetto delle normative vigenti, in continuità con i precedenti statuti e le tradizioni del proprio popolo, è costituita l'associazione di promozione sociale denominata "Contrada Borgonovo – APS" con sede legale in Fucecchio, via Leonardo Da Vinci, 9 la cui denominazione sociale contiene l'acronimo aps (associazione promozione sociale) che ne costituisce peculiare segno distintivo e che verrà indicato in ogni atto, comunicazione e manifestazione a terzi. Svolge prevalentemente la propria attività nella regione Toscana.

Articolo 2

(Statuto e regolamento)

L'associazione Contrada Borgonovo è disciplinata dal seguente statuto, ed agisce nei limiti del D.Lgs. 117/17 e successive modifiche delle leggi regionali, statali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il regolamento, proposto dal consiglio direttivo e deliberato dall'assemblea, disciplina, nel rispetto dello statuto, gli ulteriori aspetti relativi l'organizzazione e l'attività, non dovrà porsi in contrasto con lo statuto o con le leggi dello Stato.

Il presente statuto, o parte di questo, potrà essere abrogato o sospeso dall'assemblea qualora ne faccia richiesta scritta almeno un quinto (1/5) degli associati come disposto dal successivo articolo 44 dello Statuto e previa delibera a maggioranza assoluta dei componenti della stessa.

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati ed aderenti all'associazione, e costituisce la regola fondamentale di comportamento di attività di organizzazione stessa.

Esso è modificato con deliberazione dell'assemblea a maggioranza assoluta dei componenti e con la maggioranza di cui all'art. 27 ed è interpretato secondo le regole dei criteri civilistici e dell'art. 12 delle preleggi del codice civile.

TITOLO II

PRINCIPI FONDAMENTALI

Articolo 3

(Finalità)

L'associazione, priva di fine di lucro, svolge la propria attività, a favore di associati e terzi e/o di interesse generale, con spirito altruistico, e si fonda sui principi di democrazia ed uguaglianza, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, riserve, fondi o capitale, così come le componenti patrimoniali conseguite, durante la vita

dell'associazione, salvo che non sia previsto per legge in favore degli associati, degli amministratori, e degli altri organi o dei suoi componenti, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Le specifiche finalità dell'associazione sono:

- a) partecipare alla manifestazione denominata “Palio delle Contrade Città di Fucecchio” ed alle manifestazioni e/o iniziative collaterali organizzate nell'ambito di tale manifestazione cittadina nel rispetto delle norme che lo regolano, nonché alle altre manifestazioni ritenute di interesse per la contrada;
- b) amministrare il proprio patrimonio artistico, mobiliare e/o immobiliare;
- c) promuovere, organizzare e gestire, direttamente o in collaborazione con soggetti pubblici o privati, anche a seguito di convenzioni, attività, beni, e servizi, strutture e/o impianti di vario genere, pubblici o privati;
- d) organizzare e gestire servizi di carattere sociali per il sostegno delle persone disabili, anziane o comunque in condizioni anche temporanee e di difficoltà sociale, anche in collaborazione con le istituzioni in occasione di eventi o calamità naturali;
- e) perseguire finalità sportive dilettantistiche ed amatoriali, ricreative e culturali anche attraverso la gestione di attività sportive, organizzative, ricreative ed aggregative con intenti mutualistici e di assistenza;
- f) organizzare eventi e gestione di attività culturali o turistiche di interesse sociale o culturale, anche promuovendo o collaborando con enti terzi, in attuazione ai fini del presente statuto anche mediante pubblicazioni periodiche;
- g) riqualificare beni pubblici inutilizzati a qualsiasi titolo;
- h) esercitare in via meramente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento a fini sociali, o per il sostentamento dell'associazione, osservando le normative relative agli aspetti fiscali, pur nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti nella vigente normativa;

Articolo 4 **(criteri operativi)**

La Contrada Borgonovo Aps fonda l'organizzazione e le attività di cui all'art. 3 sull'impegno volontario e gratuito dei propri associati.

L'associazione può assumere personale dipendente, nel numero massimo di cinque (5) unità, ovvero di altro limite legislativamente previsto, e può avvalersi di personale di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nel limite necessario al suo regolare funzionamento oppure occorrente a regolarizzare le attività da essa svolte.

TITOLO III **SEGNI DISTINTIVI**

Articolo 5 **(Stemma)**

La Contrada Borgonovo ha per insegna una testa di cavallo ed il ponte costituita da uno scudo coronato suddiviso in 4 quadranti inquartato, traversato di cinque pezzi nel primo e di quattro nel quarto di rosso e bianco. Nel secondo di bianco alla testa di cavallo di rosso; nel terzo di bianco al ponte di un solo arco di rosso. Simboleggia “valore ed intraprendenza”.

Articolo 6 **(Motto)**

Da sempre utilizza il motto “VIRIBUS UNITIS!”.

Articolo 7 (Bandiera)

Spiega bandiera con i colori bianco e rossi e presenta la divisione in quattro parti, in cui il quarto in basso a sinistra e quello in alto a destra raffigurano quattro strisce bianche e quattro rosse, il quarto in basso a destra ed il quarto in alto a sinistra sono di colore bianco con bordo rosso e/o viceversa, con al centro l'emblema di contrada –cavallo e ponte- sopra un festone con il motto ufficiale.

E' utilizzata in occasione del corteo storico e nelle manifestazioni ufficiali.

E' facoltà del consiglio adottare bandiere con disegni difformi purchè siano mantenuti i colori bianco e rosso, lo stemma ed il motto.

Articolo 8 (Uso)

Le insegne, le bandiere, lo stemma, il motto, e i costumi sono nella titolarità della contrada e saranno tutelati in ogni sede in caso di uso improprio.

TITOLO IV TERRITORIO

Articolo 9 (Circoscrizione)

Delimitato dai confini discussi e ratificati nel corso degli anni, rinnovati ed approvati con delibera dell'Assemblea delle Contrade Città di Fucecchio nella seduta del 2.4.2019, il territorio della Contrada Borgonovo è costituito da un reticolo di strade formanti un quadrato che si dipana da Viale Buoizzi a Via Fucecchiello e da Via Dante a Via Fucini, all'interno del quale costituiscono punti nevralgici della contrada Piazza XX Settembre e Piazza Goldoni, e sono

arterie importanti del territorio Via Leonardo da Vinci, Via Carducci, Via Michelangelo, Via Dè Cadolingi, Via Giusti, nonché Via Arc. Ruffino, Via Cavallotti, Via Giotto, Via Verga, Via Boccaccio, Via Tondoli, Via Sanzio, Via della Repubblica, Via De Nicola, Via Dorè e la nuova Via Copernico come da ultima cartografia e **planimetria allegata e riprodotta in calce allo statuto di cui è parte integrante.**

Ogni modifica proposta e/o deliberata dagli organi direttivi della manifestazione “Palio delle Contrade Città di Fucecchio” e/o della contrada sarà soggetta ad approvazione dall’assemblea straordinaria della contrada nelle forme e con la maggioranza di cui agli articoli 27 e 44 statuto.

TITOLO V

ASSOCIATI

Art. 10

(Ammissione)

Il numero degli associati è illimitato e possono aderirvi tutti i cittadini, senza distinzione di età, sesso, censo, razza, religione, nazionalità, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età, abbiano dimostrato affetto e attaccamento alla contrada, apprezzino e condividano le finalità, le tradizioni, e gli scopi della stessa e siano mossi da spirito di solidarietà impegnandosi a realizzarli.

L'interessato dovrà far pervenire la propria domanda di adesione in forma scritta al Consiglio direttivo entro il 30 aprile di ogni anno, indicando le complete generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita e di residenza) ed impegnandosi ad attenersi allo Statuto, al regolamento ed alle delibere degli organi sociali, utilizzando il modello uniforme adottato dalla Contrada, dichiarando anche attraverso l'autocertificazione prevista dal D.P.R. 445/2001 e L. 183/2011 di non essere associato ad altra contrada del Comune di Fucecchio o comunque partecipante al Palio delle Contrade prendendo atto che -in caso di dichiarazione falsa e/o mendace -ciò costituirebbe titolo per l'automatica esclusione.

Sulla richiesta si esprimerà il consiglio direttivo –con voto segreto- nella prima seduta utile e comunque nel termine di sessanta giorni dalla presentazione, esclusi i giorni di sospensione

dell'attività nei mesi di luglio-agosto, che non verranno conteggiati per il calcolo del termine suindicato.

La delibera verrà comunicata all'interessato; in caso di rigetto della domanda, il provvedimento sarà comunicato per iscritto e vi sarà acclusa la motivazione.

Contro la decisione di ammissione, motivata per iscritto, l'interessato può proporre reclamo in forma scritta nel termine di (trenta) 30 gg all'assemblea degli associati, da consegnarsi a mani del segretario, o inoltrarsi a mezzo raccomandata AR o PEC presso la sede della "Contrada Borgonovo A.p.s."; l'assemblea deciderà con apposita delibera in via definitiva in occasione della prima riunione utile, con la maggioranza assoluta dei presenti, e con voto segreto, respingendo il reclamo oppure accogliendolo, modificando la decisione del consiglio, ed ammettendo, quindi, l'interessato nell'associazione.

Il consiglio, a seguito di accettazione della domanda, invita il nuovo associato a corrispondere il contributo annuo dovuto e una volta ottemperato annoterà tale nominativo nel libro degli associati.

Art. 11

(Rinnovo)

La qualifica di associato è automaticamente rinnovabile per gli anni successivi a quello di ammissione previo pagamento della quota-contributo annuale deliberata dal consiglio direttivo nei termini indicati.

Il Consiglio Direttivo provvederà con avvisi pubblici, nelle forme ritenute più idonee (messaggistica telefonica, pubblicazione su sito internet o social, avvisi murari, volantini, ecc.), o con altre forme di comunicazione collettiva, a comunicare agli associati la quota annuale per consentire il pagamento ed il rinnovo della tessera, che avverrà ogni anno dal 1 novembre al 30 aprile, anche in occasione di cene, manifestazioni, o nei giorni feriali dedicati come da delibera

del consiglio direttivo ed alla presenza del tesoriere e/o del segretario (o di apposito delegato) che ricevuto il corrispettivo rilascerà la tessera annuale.

E' ammesso il pagamento del contributo anche in altre forme (bonifico bancario, paypal, vaglia postale, ecc.) purchè il corrispettivo sia versato nel domicilio bancario della Contrada e vi sia nella causale l'indicazione specifica "rinnovo contributo annuale" e le generalità complete (nome e cognome) dell'associato beneficiario.

In tali casi la tessera sociale verrà consegnata all'interessato nel primo momento utile.

Art. 12 **(Diritti dell'associato)**

L'associato ha il diritto di:

- a) partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- b) intervenire e compiere fattivi atti della vita associativa;
- c) eleggere gli organi dell'associazione e proporre la propria candidatura per essere eletto nel consiglio direttivo;
- d) esprimere il proprio voto nelle occasioni previste dallo statuto, e presenziare alle assemblee, alle elezioni ed alle votazioni degli organi direttivi;
- e) informarsi ed essere informato delle attività associative;
- f) esaminare i libri sociali e contabili e i rendiconti o bilanci annuali presso la sede sociale - previa richiesta scritta e motivata presentata al consiglio direttivo che avrà tre mesi per evaderla- nei termini stabiliti dalla legge e/o dallo statuto;
- g) essere rimborsato delle spese documentate ed effettivamente sostenute per l'attività prestata e richiesta dal consiglio direttivo e/o dal Presidente.

Art. 13 **(Doveri dell'associato)**

L'associato deve rispettare le norme dello statuto, del regolamento e le delibere degli organi sociali ed impegnarsi a versare la quota annuale associativa.

Gli aderenti volontari devono farlo in modo personale, spontaneo, gratuito, senza fine di lucro.

Il comportamento verso gli altri aderenti o volontari e verso terzi è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza e buona fede.

Il mancato rinnovo della tessera annuale -nel periodo temporale ad esso dedicato-del contributo associativo stabilito dal consiglio direttivo, determina l'automatico recesso dell'associato con la perdita dei relativi diritti, onerando l'interessato a riproporre la richiesta di adesione per l'anno seguente nei termini consentiti.

Art. 14 **(Esclusione)**

L'aderente che contravviene ai doveri dello statuto e/o del regolamento o mantiene un comportamento contrario ai principi e le finalità dell'associazione, o si renda moroso –senza giustificato motivo- nel pagamento del contributo annuo della quota associativa, che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'associazione, oppure arrechi, in qualunque modo, anche tramite terzi, danni, anche morali, all'associazione, può essere escluso dall'associazione (e dalla qualifica di consigliere, qualora in carica, o di altra funzione).

L'esclusione è proposta dal consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei suoi componenti e deliberata dall'assemblea a maggioranza assoluta dei presenti con votazione segreta, dopo aver preso atto delle sue giustificazioni, verbali o scritte.

Art. 15 **(Recesso dell'associato)**

In qualsiasi momento l'associato ha diritto di recedere dall'associazione, purchè avvenga con comunicazione scritta.

Il recesso non darà diritto al rimborso della quota annuale corrisposta e non è ostativo ad una successiva, futura, domanda di aggregazione all'associazione.

Art. 16

(Perdita della qualifica di associato)

La qualifica di aderente-associato si perde per esclusione, disciplinata all'art. 14, per recesso, nei casi di cui agli articoli 13 e 15, oppure per causa di morte. In tale ultimo caso, gli eredi non potranno vantare alcun diritto o pretesa nei confronti dell'associazione per eventuali cessioni di beni e/o lasciti operati dal defunto nei confronti della contrada, attività o comportamenti del proprio congiunto.

Articolo 17

(Comunicazione della perdita della qualifica di associato)

La delibera del consiglio che propone l'esclusione del singolo associato ai sensi dell'art. 14 deve essere comunicata al medesimo in forma scritta con l'indicazione specifica di motivi per cui si è giunti a tale decisione, e firmata dal segretario e dal presidente in carica.

Il destinatario, ricevuta la comunicazione, può proporre reclamo in forma scritta contro tale decisione entro trenta (30) giorni nelle forme di cui all'art. 10 dello statuto all'assemblea degli associati che è competente ad esaminare e deliberare su tale aspetto alla prima seduta utile.

L'esito verrà comunicato entro 15 (quindici) giorni in forma scritta.

TITOLO VI

II PATRIMONIO

Articolo 18

(Beni mobili ed immobili)

Il patrimonio dell'associazione è costituito da tutti i beni mobili e/o immobili di proprietà, i costumi, le bandiere, appartenenti alla stessa; tali beni non possono essere ceduti, alienati, ipotecati, o dati in garanzia se non per acquisirne altri di uguale o maggior pregio o valore e previa delibera dell'assemblea straordinaria, salvo che si tratti di beni di modico valore e/o comunque non superiore ad € 2.500,00 (duemilacinquecentoEuro). In tali casi possono essere ceduti o trasferiti previa delibera del consiglio direttivo.

Articolo 19 (Finanziamento)

L'associazione finanzia le proprie attività con i contributi volontari ordinari o straordinari degli associati o degli enti pubblici o privati o terzi e con i proventi delle quote annuali e dell'attività svolte, con le somme detenute nel fondo di riserva.

Articolo 20 (Il fondo comune)

Il fondo comune è costituito dai contributi associativi, da eventuali elargizioni, donazioni, lasciti, o liberalità da chiunque provenienti per un miglior conseguimento degli scopi e finalità sociali, e da beni acquistati con gli introiti sopra citati.

L'associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, utili o disavanzi di gestione, riserve o fondi, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, durante la vita dell'associazione, salvo che non sia previsto per legge, in favore degli associati, degli amministratori e di altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Il fondo comune è utilizzabile per la partecipazione al Palio delle Contrade Città di Fucecchio e relative manifestazioni o eventi collaterali organizzate dalla Associazione, e l'eventuale avanzo di gestione deve essere necessariamente reinvestito a favore di attività o delle finalità di cui all'art. 3.

TITOLO VII

ESERCIZIO SOCIALE

Articolo 21 **(Durata)**

L'esercizio sociale va dal 1 ottobre al 30 settembre di ogni anno. Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio, il consiglio direttivo deve redigere ed approvare il rendiconto consuntivo da presentare all'assemblea degli associati entro il 31 dicembre di ogni anno per la relativa approvazione, che avverrà con maggioranza assoluta dei presenti.

TITOLO VIII

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 22 **(Componenti)**

Sono organi dell'associazione: l'assemblea degli associati; la commissione elettorale; il consiglio direttivo; il presidente, il vice presidente, il capitano, il segretario, il tesoriere, il rappresentante di contrada, il gran collegio.

Articolo 23 **(Assemblea degli associati)**

La volontà dell'associazione si manifesta e si esprime nell'assemblea degli associati che è il massimo organo e composta da tutti gli associati.

E' presieduta dal Presidente nominato e/o proposto dai componenti dell'assemblea di quella seduta.

Ha i seguenti compiti:

A) approva:

- 1) il conto consuntivo entro il 31.12 di ogni anno;
- 2) le linee programmatiche dell'associazione;
- 3) il regolamento generale dell'associazione;
- 4) le modifiche dello statuto e del regolamento;
- 5) lasciti, donazioni, legati e/o disposizioni testamentarie e qualsiasi altra forma di contribuzione particolare;
- 6) le modifiche dei disegni di bandiere, fazzoletti e vessilli di contrada;

B) delibera:

- 1) su singole responsabilità dei componenti degli organi sociali e degli associati, promuovendo nei loro confronti l'azione di responsabilità, anche in caso di proposta di esclusione dall'associazione deliberata dal consiglio direttivo;
- 2) sui reclami degli istanti non ammessi;
- 3) sullo scioglimento dell'associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio, nonché sulla trasformazione, scissione o fusione della associazione;
- 4) su tutte le questioni attinenti la gestione dell'associazione, ivi compreso l'introduzione di azioni e/o istanze giudiziarie ed amministrative a tutela dei diritti dell'associazione per ogni grado di giurisdizione e/o la difesa dell'associazione di fronte ad autorità, enti o organi di giustizia;

C) revoca

- 1) il singolo componente del consiglio direttivo in caso di accertate responsabilità del medesimo;
- 2) l'intero consiglio direttivo qualora si riduca sotto il minimo legale di quindici (15) unità per dimissioni collettive e/o altri eventi;

D) nomina:

1) la commissione elettorale fra gli associati con le modalità di cui all'art. 29;

2) procuratori speciali per determinati atti e/o avvocati in caso di giudizio giurisdizionale;

Può essere ordinaria o straordinaria e si riunisce almeno due volte l'anno, per la discussione e relazione sull'andamento del Palio, e per l'approvazione del rendiconto consuntivo.

Si riunisce in seduta straordinaria ogni volta in cui è necessario ed urgente discutere e/o deliberare su argomenti particolari che investono gli interessi dell'intera associazione, oppure quando ne faccia richiesta:

- Il Presidente dell'associazione, previa preliminare comunicazione dell'iniziativa al consiglio direttivo;
- Il consiglio direttivo a maggioranza qualificata dei suoi membri (cioè la maggioranza più uno);
- 1/5 degli associati

In questi ultimi due casi l'assemblea deve essere convocata entro giorni quindici (15) dalla richiesta scritta presentata direttamente al Presidente di Contrada.

Art. 24 **(Convocazione)**

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata in prima o in seconda convocazione. In questo ultimo caso è valida quando è trascorsa almeno un'ora dalla prima convocazione.

Questa avverrà con avvisi murali presso le bacheche esterne situate nel territorio della contrada (e/o con altre forme di pubblicazione collettiva, tra cui in via esemplificativa e non esaustiva, social network, messaggistica telefonica, sito internet, ecc.) con un preavviso di almeno dieci (10) giorni di calendario e dovrà necessariamente indicare la data, il luogo, l'ora per la prima e seconda convocazione con la specifica indicazione dell'ordine del giorno (o.d.g.).

Gli avvisi potranno, inoltre, essere inoltrati o pubblicati anche con modalità telematiche sui maggiori siti internet o portali social e diffusi anche attraverso locali organi di informazione almeno cinque giorni prima della data dell'adunanza.

Al momento della convocazione il Presidente e/o il consiglio direttivo a maggioranza possono consentire che l'assemblea avvenga a "seduta aperta" anche ai non associati-aderenti, ai quali è concessa la possibilità di interagire e di parola -previa facoltà concessa dal Presidente di Contrada- senza diritto di voto.

Articolo 25

(Partecipazione)

Vi può partecipare ed ha diritto di voto chi è in regola con le quote associative ed iscritto nel libro degli associati.

Hanno facoltà di presenza, senza diritto di voto, coloro che hanno compiuto i sedici anni di età ma non la maggiore età, ai quali è consentito intervenire oralmente previa autorizzazione del presidente dell'assemblea.

Ciascun associato ha diritto di presenziare ed interloquire ed esercitare un solo voto, ed ha la facoltà di farsi rappresentare da altro componente purchè in possesso di delega scritta, e non sia membro del consiglio direttivo o dipendente dell'associazione.

Ogni associato può essere portatore al massimo di tre (3) deleghe.

Art. 26

(Validità dell'assemblea)

L'assemblea ordinaria è validamente costituita con qualsiasi numero di associati presenti, mentre quella straordinaria, quando sono presenti, almeno un terzo (1/3) degli associati, comprendendo anche eventuali deleghe.

Le regole di funzionamento dell'assemblea sono stabilite dal regolamento di esecuzione del presente atto.

Art.27 **(Votazione)**

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

In caso di modifica dello Statuto delibera a maggioranza assoluta dei componenti dell'associazione, e purchè siano presenti alla seduta la maggioranza assoluta degli aventi diritto comprensivo delle eventuali deleghe di cui all'art.25.

Nel caso di votazione a scrutinio segreto qualora le proposte ottengano la parità dei consensi si considerano respinte.

Nelle elezioni delle cariche sociali qualora due o più candidati ottengano la parità dei consensi risulteranno eletti, fino alla concorrenza dei posti disponibili, i più giovani di età.

I voti sono palesi salvo quelli riguardanti le persone.

All'apertura dell'assemblea, il segretario del Consiglio Direttivo o un suo delegato, in caso di assenza, deve verificare la validità degli associati presenti, le eventuali deleghe, nel rispetto del libro degli associati. Sia i presenti che i rappresentati con delega devono essere in regola con il pagamento della quota associativa al momento dell'inizio dell'assemblea.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un presidente e da un segretario nominati dall'assemblea al momento dell'apertura della seduta.

Le deliberazioni adottate dovranno essere riportate nell'apposito libro dei verbali.

Le votazioni potranno avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto qualora ne facciano richiesta la maggioranza dei presenti.

La delibera dell'assemblea è valida, a maggioranza assoluta dei voti, sugli oggetti posti all'ordine del giorno e sugli altri posti in discussione.

L'assemblea è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello statuto, sullo scioglimento dell'associazione nominando i liquidatori o sull'abrogazione o modifiche di regolamenti a seguito di esplicita richiesta di un terzo dei consiglieri o un quinto degli associati, e/o quando è opportuna ogni altra improcrastinabile decisione che coinvolge l'associazione.

Art. 28 **(Verbalizzazione)**

Le proposte, le discussioni e le deliberazioni sono indicate in un verbale, in forma riassuntiva, dal segretario dell'associazione o del segretario dell'assemblea nominato, in caso di assenza del primo e sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal Presidente della contrada, se presente. Il verbale dovrà essere custodito nella sede dell'associazione nel libro dei verbali, ed ogni associato ha diritto di esaminarlo ed estrarne copia.

Articolo 29 **(La commissione elettorale)**

E' composta da almeno tre (3) membri fino ad un massimo di sette (7), ed è auspicabile che sia composta da numero dispari.

I membri sono eletti- con voto palese- dall'assemblea degli associati tra coloro che volontariamente hanno manifestato interesse a svolgere l'incarico.

Qualora vi siano più di sette candidati, in assenza di accordo fra i predetti o di rinuncia di uno di essi, si procederà alle votazioni, a scrutinio segreto: il Presidente chiamato a presenziare la seduta (o il Presidente di Contrada se presente) indicherà i nominativi dei candidati in tre distinte schede, una allocata all'interno del box destinato alla votazione, e due depositate nei locali adibiti all'assemblea, dopodichè consegnerà ad ogni elettore-associato una scheda bianca contenente sette righe o spazi liberi in cui egli indicherà il nominativo del candidato preferito.

L'elettore dovrà necessariamente esprimere sette preferenze, pena l'annullamento della scheda di votazione.

All'esito di questa, il Presidente della seduta procederà a scrutinare pubblicamente le schede di votazione, indicando per ognuna i nominativi presenti e le preferenze raggiunte da ogni candidato: il segretario, all'uopo nominato, verbalizzerà le operazioni e le risultanze di voto in un separato verbale.

Verranno nominati eletti i primi sette candidati che hanno riportato le maggiori preferenze.

In caso di parità di voti, sarà proclamato eletto colui che ha una maggiore età rispetto agli altri.

La commissione ha i seguenti compiti:

- a) verifica l'elenco degli associati aventi diritto al voto dall'apposito libro degli associati;
- b) raccoglie le candidature degli stessi presso la sede della Contrada con le modalità stabilite dal regolamento;
- c) allestisce la lista dei candidati per l'elezione dei consiglieri e pubblica i nominativi dei candidati.
- d) proclama gli eletti al termine delle elezioni.

La commissione elettorale agisce in piena e sovrana autonomia nel rispetto del regolamento unito al presente statuto e delle leggi dello stato che regolano l'esercizio del voto.

Elegge nel suo seno il Presidente ed il Segretario che decadranno al momento della proclamazione degli eletti.

Articolo 30 **(Consiglio Direttivo)**

E' formato da un numero minimo di quindici (15) e un massimo di ventisette (27) membri.

Il numero dei membri varia in relazione alle candidature presentate ed alle risultanze delle votazioni; saranno proclamati eletti i primi ventisette candidati che hanno riportato la maggiore preferenza, comprendendo anche gli eventuali nominativi non candidati ma che hanno ottenuto preferenze. I componenti del Consiglio Direttivo, proclamati eletti al termine delle votazioni, restano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Le elezioni del nuovo Consiglio dovranno avere luogo presso la sede sociale non oltre il trenta (30) di settembre. Il nuovo Consiglio Direttivo, sarà operativo dal primo (1°) di ottobre e dovrà riunirsi per la prima volta entro il venticinque (25) di ottobre.

Ad ogni consigliere è richiesto un serio impegno nell'attività consiliare e la presenza alle riunioni indette, ed ha il dovere di partecipare alle assemblee degli associati; in caso di tre

assenze consecutive e prive di giustificazione alle sedute dei consigli direttivi, oppure in caso di atti o comportamenti contrari alle proprie funzioni o alle finalità associative, il consiglio ha facoltà di richiamare formalmente il consigliere, di adottare provvedimenti disciplinari e/o, in caso di persistenza nell'atteggiamento poco collaborativo, di proporre all'assemblea la decadenza dalla carica e la sostituzione con il primo nominativo dei non eletti che ha ottenuto il maggior numero di preferenze.

Articolo 31 **(Cariche direttive)**

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno, con le modalità previste dal regolamento, il presidente, il vice presidente, il segretario, il tesoriere, il rappresentante di Contrada, il Capitano di Contrada ed il Responsabile del corteo storico, e fissa le responsabilità degli altri consiglieri, in ordine alle attività svolte dall'associazione.

Il consiglio ha facoltà di differire la votazione per la nomina del Capitano e del Responsabile del corteo storico, qualora ve ne fosse la necessità, fino al 30 novembre.

In caso di mancata elezione per assenza di candidati ad accettare la carica preposta o di quorum o per altra natura, è facoltà del consiglio differire la seduta di almeno quindici giorni per disporre nuove elezioni.

Qualora al termine della seconda seduta risultassero non eletti uno o più membri del consiglio, per rinunce o per altro motivo, sarà convocata –senza indugio- l'assemblea degli associati per procedere alla nomina della commissione elettorale ed indire nuove elezioni.

Il Capitano nominato dovrà comunicare al Consiglio Direttivo i nominativi del barbaresco e dei suoi fiduciari-mangini entro e non oltre il trenta (30) marzo successivo.

La comunicazione verrà ratificata dal consiglio e verbalizzata nel libro dei verbali del consiglio direttivo.

Articolo 32

(Riunioni del consiglio direttivo)

Il consiglio si riunisce, almeno una volta ogni bimestre, su indicazione del Presidente o quando questi lo ritenga necessario o ne facciano richiesta scritta almeno un terzo dei consiglieri.

In assenza del presidente la riunione sarà presieduta dal vice presidente o, in caso di necessità, dal segretario.

E' validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.

Articolo 33

(Poteri del Consiglio Direttivo)

Il consiglio deve:

- a) redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto;
- b) curare e dare esecuzione alle delibere dell'assemblea;
- c) redigere e approvare il resoconto economico-finanziario consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio;
- d) redigere ed approvare il resoconto economico-finanziario annuale preventivo, indicando l'entità della somma a disposizione del Capitano per la gestione della corsa del Palio;
- e) stabilire la quota associativa annuale e le modalità di raccolta della stessa;
- f) deliberare sulle domande di ammissione all'associazione;
- g) deliberare sulla proposta di esclusione dell'associato e sull'eventuale reintegro dello stesso;
- h) redigere e approvare singoli regolamenti di gestione ordinaria delle attività e/o attuativi nel rispetto dello statuto;
- i) nominare, dopo votazione nelle modalità indicate dal regolamento, i responsabili dei gruppi e le cariche del direttivo;
- l) incaricare o nominare responsabili per determinati incarichi o ruoli (anche indicando associati o terzi non appartenenti al consiglio direttivo);

- m) formare commissioni interne e/o gruppi di lavoro interno al consiglio direttivo a cui affidare speciali mansioni o incarichi;
- n) compiere atti ed operazioni opportune e necessarie alla corretta amministrazione dell'associazione.

Art.34 **(Verbali del Consiglio)**

Ad ogni riunione del consiglio verrà redatto un verbale in forma riassuntiva a cura del Segretario, che firmerà in calce unitamente al Presidente.

Il verbale verrà approvato, dopo la lettura in forma integrale, nella seduta successiva del consiglio e verrà registrato ed annotato nel libro dei verbali.

Art. 35 **(Il Presidente)**

E' il rappresentante legale dell'associazione, che esercita compiendo tutti gli atti giuridici necessari alla tutela e difesa degli interessi dell'associazione in ogni sede.

Ha il compito di guidare e dirigere le attività del consiglio direttivo ispirandosi alle finalità e agli scopi dell'associazione e del presente statuto.

Rappresenta la contrada di fronte a terzi e presso ogni autorità civile, giudiziaria e amministrativa.

Ha inoltre i compiti di:

- convocare le assemblee di contrada e le riunioni del consiglio direttivo;
- presentare ed illustrare all'assemblea le proposte e/o gli argomenti su cui è chiamata a deliberare;
- presiedere e dirigere le riunioni del consiglio direttivo;

- sovrintendere e coordinare le attività demandate al consiglio, assicurandone la piena efficienza,
- firmare la corrispondenza, gli atti e i documenti ufficiali dell'associazione,
- sostituire il Capitano nell'espletamento degli atti relativi al Palio in caso di assenza di questi per impossibilità sopravvenuta o cause di forza maggiore; in tal caso, ha comunque la facoltà di delegare uno o più atti ad uno dei due fiduciari già nominati dal Capitano;
- presentare la relazione annuale sull'attività svolta dalla contrada e sul suo andamento e comunque entro trenta giorni dallo svolgimento del palio;
- svolgere quanto demandato dallo statuto o dal regolamento.

Ha facoltà di:

- partecipare, se ritenuto opportuno, alle riunioni indette da singoli consiglieri o gruppi interni della contrada per informarsi ed intervenire facendosi portatore di pareri ed idee sugli argomenti in discussione.
- delegare parte delle sue funzioni, operative o di rappresentanza, al proprio vice, preferibilmente, o ad altri membri del consiglio direttivo;
- conferire specifiche mansioni a persone di propria fiducia.

Dura in carica tre anni ed è rieleggibile non oltre tre mandati consecutivi.

Art. 36 **(Vice-Presidente)**

Affianca il Presidente in ogni attività e lo sostituisce nei casi di temporanea assenza o impedimenti in tutte le sue funzioni.

In caso di dimissioni del Presidente o revoca del mandato da parte dell'assemblea, rimane in carica per lo svolgimento dell'ordinaria amministrazione fino al momento della nomina di un nuovo Presidente da parte del consiglio direttivo, che dovrà convocare se non vi ha provveduto il Presidente uscente, per consentire l'elezione del nuovo presidente.

In caso di mancata elezione dello stesso, è onerato di convocare l'assemblea degli associati entro trenta giorni per gli adempimenti necessari.

Articolo 37 (Segretario)

Ha il compito di redigere, custodire e leggere i verbali delle riunioni del consiglio direttivo e dell'assemblea, sottoscrivendoli in calce insieme al Presidente dopo l'approvazione.

Redige, cura ed evade la corrispondenza in arrivo ed in partenza, inoltra e pubblica gli avvisi per le convocazioni delle adunanze, legge gli atti nelle stesse occasioni, svolge ogni altro compito a lui assegnato dal consiglio e/o dal Presidente.

Si impegna a trasmettere, a fine mandato, al successore ogni documento necessario allo svolgimento dell'attività.

Articolo 38 (Tesoriere)

Ha la responsabilità della cassa, della gestione del patrimonio bancario e del tenuta della contabilità e dei documenti equipollenti, ed è responsabile della gestione economico-finanziaria dell'associazione.

Effettua i pagamenti e provvede alle riscossioni di quanto spettante all'associazione, provvedendo a custodire quietanza o documentazione attestante la movimentazione del denaro.

Predispose e redige il resoconto preventivo e consuntivo da sottoporre agli organi collegiali.

E' tenuto a render conto al Presidente in ogni momento della situazione di cassa e a segnalare ogni movimento ritenuto non legittimo; cura e detiene la disponibilità di un piccolo fondo cassa in contanti per la gestione corrente, mentre è obbligato a depositare il denaro ulteriore nei conti correnti bancari intestati all'associazione.

Si impegna a trasmettere, a fine mandato, al successore ogni documento e registro necessario allo svolgimento dell'attività.

Articolo 39

(Rappresentante di contrada)

Rappresenta la contrada avanti le autorità pubbliche, gli enti e gli organi direttivi, nelle occasioni in cui non è richiesta la presenza del Presidente, provvede a comunicare a terzi le decisioni dell'associazione quando richiesto.

Non può in alcun modo impegnare la contrada senza prima aver ricevuto il mandato dal consiglio direttivo della stessa o, in caso di urgenza, dal Presidente.

Se richiesto ha l'obbligo di relazionare il consiglio direttivo e/o l'assemblea della propria attività.

Indica al presidente l'eventuale suo sostituto, scelto fra persona di fiducia, in caso di impedimento temporaneo alle proprie funzioni.

Articolo 40

(Il Capitano)

Nei giorni dedicati alla manifestazione denominata Palio delle Contrade Città di Fucecchio (cioè dal giorno della tratta fino alla mezzanotte del giorno del Palio) è l'unico responsabile della gestione della corsa del Palio, della custodia del cavallo, delle azioni e degli eventi relativi alla corsa, degli impegni finanziari assunti, e della scelta –a suo insindacabile giudizio- del fantino e dello staff tecnico di supporto e di eventuali somme versate o promesse che eccedono la disponibilità stabilita dal consiglio direttivo.

Ha l'obbligo di nominare fiduciari, purchè membri del consiglio, e gli altri collaboratori, anche liberamente scelti all'esterno del consiglio direttivo, assegnando ai medesimi particolari funzioni o compiti necessari per perseguire lo scopo prefissato.

Dispone delle somme messe a disposizione, annualmente, dal consiglio direttivo secondo l'andamento economico finanziario della contrada, per consentire alla stessa il miglior risultato.

Entro trenta giorni dalla corsa del Palio è obbligato a relazionare la contrada all'assemblea degli associati, dell'andamento della corsa e del risultato conseguito.

Per tale motivo egli comunicherà al segretario o al Presidente la data di adunanza affinché possa essere convocata l'assemblea.

Dura in carica tre anni ed è rieleggibile non oltre tre mandati consecutivi.

Articolo 41 **(Gran collegio)**

Svolge la funzione di tutela e patronato della Contrada, ed è custode delle tradizioni e degli usi della stessa, interpretando, se richiesto, le controversie sullo statuto, sui regolamenti, sulle modalità di esercizio dell'attività di contrada, e su ogni altra questione ad essi demandata.

Vigila sulle iniziative della contrada affinché siano conformi allo spirito dello statuto e agli interessi della contrada e svolge opera di mediazione tra le parti, se richiesto, in caso di controversie che possano minacciare l'unità dell'associazione.

E' composto dai primi firmatari nominativamente indicati nello Statuto della Contrada (30.4.1987 registrato il 8.5.87), e da coloro che hanno ricoperto dall'anno 1981 in poi la carica di Presidente e di Capitano, salvo rinuncia degli stessi.

E' organo consultivo che si riunisce ogni qualvolta i suoi membri lo ritengano opportuno e comunque almeno una volta l'anno su iniziativa di almeno tre membri per discutere sulle questioni inerenti la vita associativa e/o proporre nuove iniziative di interesse per la Contrada e per l'associazione da sottoporre all'attenzione del consiglio direttivo; si riunisce, inoltre, ogni qualvolta venga richiesto il proprio parere dal Presidente della Contrada o dal consiglio direttivo a maggioranza qualificata.

Alla prima riunione, nomina al proprio interno, un suo rappresentante o coordinatore che ne faccia le veci verso la Contrada.

Ha facoltà di convocare il Presidente dell'associazione in carica per richiedere delucidazioni in ordine alle singole attività svolte.

Adotta delibere collegiali a maggioranza assoluta dei presenti, previa presenza di almeno la metà più uno dei componenti, con facoltà di delega da parte dei membri a favore di altri componenti.

Il singolo membro cessa di far parte del Gran collegio in caso di perdita della qualifica di associato (artt. 14-15-16 Statuto), per dimissioni volontarie da tale organo, o in caso di decadenza per incompatibilità –e per la durata dell’incarico- qualora venga eletto Presidente o Capitano.

Ha facoltà di avvalersi, se ritenuto opportuno per determinati compiti o funzioni consultive o di future iniziative ad esso demandate, di contradaio di propria fiducia a cui affidare tali specifici incarichi.

TITOLO IX

SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’

Articolo 42 **(Gratuità dell’incarico)**

Tutte le cariche direttive (e gli incarichi o prestazioni compiute a tal fine) sono svolte a titolo gratuito, salvo il diritto al rimborso delle spese sostenute purchè a piè di lista per l’attività (o acquisti) compiuti a favore dell’ Associazione.

TITOLO X

SCIoglimento DELL’ASSOCIAZIONE

Articolo 43 **(Devoluzione dei beni)**

Lo scioglimento dell’associazione sarà deliberato dall’assemblea degli associati a maggioranza assoluta degli aderenti.

L'assemblea nominerà un liquidatore che provvederà agli atti necessari per tale finalità.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità di utilità generale, a enti o associazioni che perseguono la promozione e lo sviluppo di attività sportive, culturali e ricreative.

TITOLO XI

MODIFICHE STATUTARIE

Articolo 44 **(Procedura di modifica)**

Il presente Statuto potrà essere modificato o integrato solo con delibera dell'assemblea straordinaria -appositamente convocata- con le maggioranze di cui all'art. 27. Le modifiche allo Statuto, ai regolamenti o l'abrogazione degli stessi, possono essere proposte dall'intero consiglio direttivo con voto unanime, dalla metà (1/2) dei consiglieri nell'ambito del consiglio direttivo, da un quinto (1/5) degli associati.

Le richieste debbono essere presentate per scritto direttamente al Presidente che entro quindici giorni provvederà a convocare l'assemblea in una data successiva che comunque non coincida con il periodo intercorrente la nomina della commissione elettorale e l'insediamento del nuovo consiglio direttivo e comunque nell'ultimo semestre del mandato del consiglio direttivo.

Le proposte di modifiche dovranno restare a disposizione degli associati e/o esposte presso la sede della Contrada per almeno venti giorni consecutivi antecedenti alla data dell'assemblea, affinché ogni interessato ne possa prendere visione.

TITOLO XII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 45 **(Efficacia)**



Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme del codice civile e le disposizioni di legge vigenti.

Il presente Statuto ed il regolamento collaterale entreranno in vigore il giorno successivo all'approvazione, salvo le disposizioni di cui all'art. 30 in ordine alla durata dei consiglieri che decorreranno dalle prossime elezioni, e sostituiranno integralmente i pregressi e significativamente lo statuto approvato il 29.3.2010.

Le delibere assunte in assemblea che hanno avuto luogo precedentemente alla data di entrata in vigore del presente statuto rimarranno valide ed in essere se non in contrasto con quanto riportato nel presente statuto.

Fucecchio, 27 febbraio 2020

Il Presidente

Il Segretario